

## LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU' RICORRENTI

1) Prima di procedere alla stesura del decreto di recupero, è opportuno effettuare sempre una visura camerale per verificare lo stato in cui si trova il debitore e quindi procedere secondo le modalità sotto richiamate.

### 2) Fallimenti

2.1 Nel caso in cui dalla visura camerale risulti che sia stato dichiarato il fallimento, si consigliano i settori di contattare il curatore fallimentare per verificare se occorre procedere all'insinuazione allo Stato Passivo "nei termini" o "tardiva", dandone atto nel testo del decreto di recupero. Si consiglia, infine, di farsi inviare dal curatore fallimentare una copia della sentenza dichiarativa di fallimento.

2.2 Ordinariamente, in riferimento all'insinuazione allo Stato Passivo, occorre precisare che il conteggio degli interessi dovrebbe essere effettuato ad una data certa, ossia alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

2.3 Quanto indicato al precedente punto non si applica per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, per i quali la dichiarazione di fallimento non sospende il corso degli interessi convenzionali o legali.<sup>1</sup>

In particolare, per crediti garantiti da:

- ipoteca, pegno e privilegio speciale, gli interessi legali sono spettanti fino alla data di vendita del bene;
- privilegio generale, gli interessi legali sono spettanti fino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche parzialmente.

L'insinuazione al passivo fallimentare dovrà essere effettuata per l'importo totale comprensivo degli interessi, come dovuti per legge. Qualora gli interessi non siano esattamente quantificabili, può procedersi, come per prassi, con una quantificazione parziale degli stessi, prendendo come riferimento la data del decreto di recupero.

All'insinuazione provvederà il Settore che ha disposto la revoca, secondo l'esempio allegato. Per le insinuazioni tardive al passivo si ritiene opportuno che prima di procedere il Settore<sup>2</sup> riscontri con il curatore fallimentare la

---

<sup>1</sup> L'eccezione al principio della sospensione del decorso degli interessi opera, infatti, solo nei limiti in cui è consentita l'estensione della prelazione agli interessi, come desumibile dal combinato disposto dell'art. 55, primo comma, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e dell'art. 54, comma 3, dello stesso Regio Decreto

<sup>2</sup> Dalla data di entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare (16/7/2006) le insinuazioni tardive non sono più atti giudiziari, e pertanto per i fallimenti intervenuti dopo la data richiamata non è più necessario l'intervento dell'avvocatura

probabilità di ottenere delle somme a riparto. Nel caso in cui tale probabilità sia molto bassa, si invitano i settori a valutare con la collaborazione dell'Avvocatura l'opportunità di interrompere la procedura di recupero.

### 3) Società di capitali cancellate dal registro imprese

Dalla visura camerale può risultare che le società soggette a revoca di contributi siano nel frattempo cancellate dal registro imprese, con conseguente estinzione delle stesse.

In questi casi si consiglia di richiedere al liquidatore della società il bilancio finale di liquidazione, dal quale ricavare se sono state liquidate somme agli ex soci. Difatti, il recupero, non potendosi effettuare nei confronti della società estinta, potrebbe perseguirsi nei confronti dei soci, limitatamente a quanto da questi percepito in sede di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, quando fosse provata la loro colpa<sup>3</sup>. Con riferimento a quest'ultimo caso, data la particolare difficoltà della prova, l'esperimento di eventuali azioni sono da valutare con gli uffici dell'Avvocatura, in relazione anche all'entità del credito regionale.

### 4) Società di persone cancellate dal registro imprese

Nei confronti delle società in nome collettivo la Regione potrà far valere le pretese derivanti dal mancato soddisfacimento del proprio credito nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Nelle società in accomandita semplice la Regione potrà far valere le pretese derivanti dal mancato soddisfacimento del proprio credito nei confronti degli

---

<sup>3</sup> Approfondimenti. Con particolare riferimento a quest'ultimo caso è indispensabile una vera e propria azione giudiziaria di natura risarcitoria, disciplinata in via generale dall'art. 2043 c.c., in cui la prova della colpa del liquidatore, oltre che del nesso causale tra mancato soddisfacimento del credito e comportamento del creditore, appare di estrema difficoltà.

La responsabilità del liquidatore può essere ricondotta o all'esistenza di una massa attiva nel bilancio finale di liquidazione, sufficiente a soddisfare il credito, ma che è stata distribuita ai soci, oppure alla imputabilità della mancanza di attivo, che sarebbe servita per il pagamento dei debiti, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore.

Elemento probatorio utile, ma non sufficiente, potrebbe essere costituito dal fatto che l'atto di revoca e le richieste di rimborso siano state o avrebbero dovuto essere a conoscenza degli amministratori/liquidatori, in quanto ciò potrebbe essere indice di un non corretto svolgimento delle attività liquidatorie.

Ciò vale nell'ipotesi in cui non residui alcun attivo nel bilancio finale di liquidazione.

L'insufficienza della circostanza appena riferita deriva dal fatto che laddove sia intervenuta la cancellazione della società ad istanza del liquidatore nonostante rapporti non definiti, la mancanza di un attivo nel bilancio finale di liquidazione – che sia stato redatto nel rispetto di tutte le norme di legge ed all'esito di un corretto svolgimento delle attività liquidatorie – appare precludere l'accoglimento di una eventuale domanda risarcitoria sotto il profilo del nesso causale. La condotta del liquidatore non è, in realtà, la causa del mancato pagamento del credito, ma una mera occasione di tale evento, dal momento che causa in senso tecnico – giuridico è esclusivamente l'insufficienza dell'attivo patrimoniale.

Pertanto, quand' anche fosse imputabile al liquidatore la cancellazione della società, l'eventuale domanda risarcitoria sarebbe destinata al non accoglimento se, anche in mancanza di tale formalità ed in caso di regolare appostazione del credito al passivo dello stato patrimoniale, il patrimonio della società sarebbe stato incapiente a pagare il debito.

Tutti i documenti necessari ai fini delle valutazioni sopra riportate sono reperibili con istanza alla Camera di Commercio nel cui Registro delle Imprese la società cancellata era iscritta.

accomandatari e dei liquidatori e, limitatamente alla quota di liquidazione, nei confronti degli accomandanti.

5) Rinvio dell'assunzione di accertamenti di entrata in particolari situazioni

Normalmente, ogni atto di revoca deve essere accompagnato da una procedura di recupero nei confronti dei soggetti debitori, con conseguente assunzione di accertamento di entrata. Tuttavia, nei confronti di alcuni soggetti, quali le imprese fallite o le società di capitali cancellate dal registro delle imprese, il recupero delle somme risulta oltremodo difficoltoso, e richiede la valutazione della probabilità di ottenere le restituzioni delle somme dalle procedure fallimentari, o l'esperibilità di azioni nei confronti di ex amministratori e/o liquidatori delle società. In tali casi, potrà essere opportuno, sentito il Settore Contabilità, disporre sempre con decreto la revoca del contributo, rinviando l'eventuale azione di recupero, nonché l'assunzione di accertamento di entrata, a successivo atto, in conseguenza di una positiva valutazione di quanto sopra.

## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CASISTICHE PARTICOLARI

Risultati visura camerale (da citare nel testo del decreto)	Imprese individuali	Società di persone	Società di capitali
<b>Liquidazione volontaria</b>			
revoca		disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa
recupero		disposto nei confronti dell'impresa	disposto nei confronti dell'impresa
notifica atto		alla sede legale dell'impresa ed alla sede del liquidatore	alla sede legale dell'impresa ed alla sede del liquidatore
<b>Amministrazione controllata</b>			
revoca	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa
recupero	disposto nei confronti dell'impresa	disposto nei confronti dell'impresa	disposto nei confronti dell'impresa
notifica atto	alla sede legale dell'impresa ed alla sede del commissario giudiziale	alla sede legale dell'impresa ed alla sede del commissario giudiziale	alla sede legale dell'impresa ed alla sede del commissario giudiziale
<b>Concordato preventivo</b>			
revoca	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa
recupero	disposto nei confronti dell'impresa	disposto nei confronti dell'impresa	disposto nei confronti dell'impresa
notifica atto	alla sede legale dell'impresa ed agli organi della procedura di concordato preventivo (commissario giudiziale - liquidatore giudiziale)	alla sede legale dell'impresa ed agli organi della procedura di concordato preventivo (commissario giudiziale - liquidatore giudiziale)	alla sede legale dell'impresa ed agli organi della procedura di concordato preventivo (commissario giudiziale - liquidatore giudiziale)
<b>Cessata /Inattiva (1)</b>			
revoca	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa
recupero	all'imprenditore individuale	disposto nei confronti dell'impresa	disposto nei confronti dell'impresa
notifica atto	all'indirizzo dell'imprenditore	alla sede legale dell'impresa e in quanto obbligati in solido nei confronti dei soci di SNC e degli accomandatari per le Sas	alla sede legale dell'impresa e al legale rappresentante

(1) Solo la condizione di inattività non deve essere riportata nel testo del decreto

<b>Risultati visura camerale (da citare nel testo del decreto)</b>	<b>Imprese individuali</b>	<b>Società di persone</b>	<b>Società di capitali</b>
<b>Cancellata registro imprese</b>			
revoca	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa
recupero	all'imprenditore individuale	Nelle Snc nei confronti dei soci, nelle Sas nei confronti dell'accomandatario. Da valutare con l'avvocatura la possibilità di esperire alcuni azioni nei confronti degli ex amministratori/liquidatori	Da valutare con l'avvocatura la possibilità di esperire alcuni azioni nei confronti degli ex amministratori/liquidatori
notifica atto	all'indirizzo dell'imprenditore	Nelle Snc ai soci, nelle Sas all'accomandatario	Valutare se possibile
<b>Fallimento</b>			
revoca	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa
recupero	disposto nei confronti dell'impresa, mediante insinuazione al passivo fallimentare	disposto nei confronti dell'impresa, mediante insinuazione al passivo fallimentare	disposto nei confronti dell'impresa, mediante insinuazione al passivo fallimentare
notifica atto	all'impresa presso il recapito del curatore fallimentare	all'impresa presso il recapito del curatore fallimentare	all'impresa presso il recapito del curatore fallimentare
<b>Liquidazione coatta amministrativa</b>			
revoca	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa
recupero	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa	disposta nei confronti dell'impresa
notifica atto	alla sede legale dell'impresa e alla sede del commissario giudiziale	alla sede legale dell'impresa e alla sede del commissario giudiziale	alla sede legale dell'impresa e alla sede del commissario giudiziale

TRIBUNALE ORDINARIO DI (...)

SEZIONE FALLIMENTARE

**Fallimento di (...) N. (...)**

**Giudice Delegato: (...)**

**Curatore (...)**

RICORSO PER L'AMMISSIONE AL PASSIVO

La REGIONE TOSCANA, Direzione Generale (...) Settore (...), P. IVA 01386030488, in persona del Dirigente Responsabile del suddetto Settore Dott. (...), con ufficio in Firenze, (...),

PREMESSO

- FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO DI CREDITO (ES. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO E SUCCESSIVA REVOCA DELLO STESSO);
- che la Regione Toscana è creditrice nei confronti dell'impresa (...) di una somma pari ad Euro (...), oltre interessi calcolati al (...);
- che il credito ha natura chirografaria / privilegiata;

TUTTO CIO' PREMESSO

CHIEDE

di essere ammessa al passivo del fallimento di (...) n. (...) in via chirografaria / privilegiata per la somma complessiva di Euro (...) oltre interessi come per legge.

Si allegano i seguenti documenti:

(...) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL CREDITO

Ai fini del presente procedimento e delle successive comunicazioni, si dichiara che il proprio numero di telefax è (...) e che il proprio indirizzo di posta

elettronica è (...).

Firenze, (...)

Il Dirigente Responsabile

Dott. (...)

TRIBUNALE ORDINARIO DI (...)

SEZIONE FALLIMENTARE

**Fallimento di (...) N. (...)**

**Giudice Delegato: (...)**

**Curatore (...)**

RICORSO PER L'AMMISSIONE TARDIVA<sup>1</sup> AL PASSIVO

La REGIONE TOSCANA, Direzione Generale (...) Settore (...), P. IVA 01386030488, in persona del Dirigente Responsabile del suddetto Settore Dott. (...), con ufficio in Firenze, (...),

PREMESSO

- FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO DI CREDITO (ES. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO E SUCCESSIVA REVOCA DELLO STESSO);
- che la Regione Toscana è creditrice nei confronti dell'impresa (...) di una somma pari ad Euro (...), oltre interessi calcolati al (...);
- che il credito ha natura chirografaria / privilegiata;
- che l'Amministrazione regionale è venuta a conoscenza del fatto che il Tribunale di (...) con provvedimento del (...) depositato in data (...) aveva emesso sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti dell'impresa (...) e che..... (motivare la richiesta tardiva di insinuazione al passivo es: SOLO A SEGUITO DI VISURA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO O PER OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CURATORE FALLIMENTARE);

---

<sup>1</sup> Solo in caso di insinuazione tardiva.



- che l'art. 101 del R.D. 16.03.1942, n. 267 consente le dichiarazioni tardive dei crediti, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo e se il ritardo non è imputabile al creditore;
- che, ad oggi, non sono, in ogni caso, state esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo;
- che il credito della Regione Toscana non ha potuto finora trovare riconoscimento nell'ambito della procedura fallimentare per le ragioni sopra esposte e che, dunque, il ritardo della domanda non è imputabile alla Regione stessa;<sup>2</sup>

#### TUTTO CIO' PREMESSO

#### CHIEDE

di essere ammessa al passivo del fallimento di (...) n. (...) in via chirografaria / privilegiata per la somma complessiva di Euro (...) oltre interessi come per legge.

Si allegano i seguenti documenti:

#### (...) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL CREDITO

Ai fini del presente procedimento e delle successive comunicazioni, si dichiara che il proprio numero di telefax è (...) e che il proprio indirizzo di posta elettronica è (...).

Firenze, (...)

Il Dirigente Responsabile

Dott. (...)

---

<sup>2</sup> Solo in caso di insinuazione tardiva.